SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» **(288-B)**, d'iniziativa del senatore Aliverti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2
FAVILLA *(DC), relatore alla Commissione* ... 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» (288-B), d'iniziativa del senatore Aliverti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344», d'iniziativa del senatore Aliverti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Favilla, di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, recante: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344», d'iniziativa del senatore Aliverti, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 maggio 1988 e modificato dalla Camera dei deputati, si compone di due articoli. L'articolo 1 attribuisce alla licenza una validità pluriennale, prevedendone il rinnovo ogni cinque anni su richiesta del titolare. A tale articolo non sono state introdotte modifiche dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati ha invece modificato l'articolo 2, che nel testo approvato a suo tempo dal Senato prevedeva che la mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza venisse punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire due milioni. Tale formulazione poteva, effettivamente, prestarsi a degli equivoci, in quanto la sanzione poteva essere applicata anche nei confronti di chi avesse cessato la propria attività. La norma approvata dalla Camera dei deputati prevede invece che chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire due milioni. È una formulazione che ritengo corretta e che pertanto può essere senz'altro condivisa ed accolta. Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento al nostro esame come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, stante l'assenza momentanea del rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione del

disegno di legge n. 288-B alla seduta già convocata per oggi, mercoledì 19 settembre, alle ore 16.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA